

REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 1197/98 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1998

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

Articolo 1

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 13 e 23,

L'articolo 12 bis del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è abrogato a decorrere dal giorno successivo alla data in cui viene completata la liquidazione dell'Istituto monetario europeo.

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

Articolo 2

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

Nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è inserito il seguente:

- (1) considerando che l'Istituto monetario europeo ha espresso un parere ⁽³⁾;
- (2) considerando che la Banca centrale europea è già istituita;
- (3) considerando che occorre estendere l'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, alle condizioni e secondo la procedura prevista nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ⁽⁴⁾, agli stipendi, ai salari ed agli emolumenti dei membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea e del personale della Banca stessa; che le disposizioni relative all'applicazione dell'imposta ai membri degli organi e al personale dell'Istituto monetario europeo diverranno prive di oggetto quando viene completata la liquidazione di detto Istituto,

«Articolo 12 quater

Il presente regolamento si applica ai membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea, ai membri del personale della Banca e ai beneficiari di pensioni erogate dalla Banca compresi nelle categorie determinate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 16, primo comma del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per quanto riguarda gli stipendi, i salari e gli emolumenti nonché le pensioni di invalidità, anzianità e reversibilità versati dalla Banca.»

Articolo 3

Il presente regolamento sarà applicabile a decorrere dal 1° giugno 1998.

⁽¹⁾ GU C 118 del 17. 4. 1998, pag. 14.

⁽²⁾ Parere espresso il 28 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 6 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2190/97 (GU L 301 del 5. 11. 1997, pag. 1).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.